

IL CAMMINO ISTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA TARENTINA: ASPETTI EVOLUTIVI

L'AUTONOMIA DEL TARENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

È opportuna una breve premessa sul profilo anagrafico del Trentino.

Il territorio provinciale presenta una superficie di 6.217 Km² con una popolazione residente, al 1 gennaio 2019, di 541.000 unità. I comuni ammontano ora a 166, mentre fino qualche anno fa, prima delle fusioni, erano 223.

Il territorio provinciale è un lembo della catena alpina, situato a confine della pianura padano-veneta, caratterizzato da un'accidentata orografia e da una rete di profondi solchi vallivi. Esso si articola nelle seguenti vocazioni e destinazioni: aree boscate 53,4%, aree agricole 9,8%, aree ad elevata integrità naturale e aree protette 31,2 %. Il rimanente 6% è costituito dalle aree urbanizzate, dalle aree industriali e commerciali, dalle aree infrastrutturali e di servizi e dalla rete idrografica di fiumi e laghi. A ciò si aggiunge che oltre il 90% del territorio provinciale è soggetto alla disciplina della tutela del paesaggio.

La Provincia autonoma di Bolzano presenta una superficie di 7.398 Km² con una popolazione residente di 533.373. I comuni della Provincia di Bolzano ammontano a 116.

In base ai dati del 2019, il PIL trentino rappresenta l'1,19% del PIL nazionale. In termini di superficie, il territorio del Trentino corrisponde al 2% del territorio italiano.

Dopo la Seconda guerra mondiale, nel corso delle trattative di pace, le iniziative austriache tendenti a recuperare il Tirolo meridionale furono respinte dalle Potenze alleate e, **a parziale soddisfazione delle rivendicazioni sudtirolesi**, fu adottato un regime di tutela delle minoranze linguistiche, in particolare quella di lingua tedesca, mediante **l'Accordo Degasperi-Gruber del 5 settembre 1946, allegato al Trattato di pace con l'Italia** e reso esecutivo, insieme con esso, nel diritto interno dello Stato italiano. Una volta che la questione fu risolta sul piano diplomatico, iniziò sul piano interno la fase di attuazione dell'Accordo, che si tradusse con il varo dello **Statuto speciale di Autonomia adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5**, con la quale fu istituita una sola Regione comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano. In ragione di **un'interpretazione minimalista** del ruolo e delle prerogative di autogoverno delle popolazioni di lingua tedesca, attuato dalla dirigenza politica regionale, si determinarono nel tempo forti tensioni nella minoranza tedesca, che sfociarono in atti violenti e in azioni terroristiche e che, sul fronte istituzionale, si tradussero nella rottura della collaborazione dei rappresentanti della popolazione tedesca all'attività di governo della Regione (**Los von Trient**), **nonché nell'apertura da parte del Governo austriaco di una controversia internazionale, che ebbe inizio con uno scambio di note diplomatiche (1956-1957) e che si sviluppò successivamente in varie sedi, fino a raggiungere il suo momento saliente in un ricorso all'ONU.**

Ciò diede luogo a due dibattiti in **Assemblea generale (1960-1961)**, a conclusione dei quali furono adottate risoluzioni che auspicavano nuove trattative dirette e, in caso di fallimento, il ricorso ai mezzi di risoluzione delle controversie previsti dalla Carta dell'ONU, incluso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia. In esito ai lavori di una Commissione paritetica (cosiddetta **Commissione dei 19**) tra i due Stati, Austria e Italia, si pervenne sul limitare del **1969** alla

definizione di un **“Pacchetto” di 137 Misure** da adottarsi da parte italiana e di un **Calendario di operazioni da compiere in vista della chiusura della controversia**.

L’attuazione di queste Misure ha richiesto molto più tempo del previsto, tanto da concludersi solo oltre venti anni più tardi, nel corso del **1992**. Ciò ha comportato innanzitutto la **riforma dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, realizzata con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, incentrata sul trasferimento alle due Province della maggior parte delle competenze legislative e amministrative prima assegnate alla Regione**.

A questa fondamentale innovazione ha fatto poi corona un complesso di altre riforme legislative adottate, nella maggior parte dei casi, con una nuova serie di **“norme di attuazione”** dello Statuto – emanate **dal 1973** fino all’attualità con oltre **170 decreti** – sulle quali ha espresso parere una Commissione paritetica (cosiddetta **Commissione dei 12**, articolata nella **Commissione dei 6** per le materie di stretta competenza della Provincia autonoma di Bolzano).

Si tratta di un considerevole volume di norme di attuazione assolutamente non paragonabile alla produzione normativa relativa alle altre Autonomie speciali: l’entità delle norme di attuazione per il Trentino - Alto Adige denota la **forte dinamicità nell’esercizio delle prerogative statutarie** da parte delle Province autonome e della Regione TAA, cui si aggiungono le più recenti modifiche dell’ordinamento finanziario statutario, principalmente del 2009, del 2014 e del 2021, che hanno regolato i concorsi del sistema territoriale integrato del Trentino – Alto Adige al risanamento della finanza pubblica. In termini comparativi, si tratteggia la seguente produzione di norme di attuazione statutaria relativamente alle altre Regioni a Statuto speciale:

- Regione siciliana: **49** norme di attuazione a decorrere dal 1948
- Regione Trentino- Alto Adige: **27** norme di attuazione dal 1948 a 1971
- Regione Sardegna: **29** norme di attuazione dal 1948
- Regione Valle d’Aosta: **65** norme di attuazione dal 1948 (di cui una parte con legge regionale fino la 1963, una parte con norme ordinarie statali dal 1982 al 1988 ed infine con la procedura consensuale a seguito della modifica dello Statuto a far tempo dal 1993)
- Regione Friuli Venezia Giulia: **51** norme di attuazione a decorrere dal 1965.

Queste 137 Misure del Pacchetto, seppur formalmente adottate a partire dal 1971 con atti deliberati unilateralmente dagli organi costituzionali dello Stato italiano, sono state configurate come attuative dell’Accordo Degasperi-Gruber, talché esse risultano garantite sul piano internazionale, con conseguente possibilità di denuncia delle loro eventuali violazioni da parte austriaca e, teoricamente, anche da parte degli altri firmatari del Trattato di pace.

Ciò si desume, tra l’altro, dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ove si afferma che le disposizioni di tale decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, e alla potestà statale di indirizzo e coordinamento, *“sono poste a ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo Statuto speciale e ricollegantesi all’accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l’esercizio di un potere legislativo e amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche”*. **In questo quadro, le due Province autonome di Trento e di Bolzano fruiscono di un’autonomia statutaria a carattere costituzionale, contrassegnata da competenze legislative e amministrative provinciali particolarmente rilevanti sotto il profilo del governo del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, delle infrastrutture, dell’economia, dello sviluppo socio-economico, della conoscenza e della cultura, mentre alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sono state riservate competenze principalmente sotto il profilo ordinamentale.**

Il secondo Statuto, approvato con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ha **modificato l'architettura istituzionale statutaria, prevedendo un assetto tripolare - Regione e Province autonome - che ha visto il trasferimento delle competenze più rilevanti dalla Regione alle due Province autonome di Trento e di Bolzano.**

L'evoluzione del quadro statutario dell'autonomia registra non solo norme di attuazione dello Statuto, ma anche leggi ordinarie dello Stato volte alla trasposizione di Misure previste dal Pacchetto o altre disposizioni legislative statali finalizzate, con procedura rinforzata, alla **modifica dell'ordinamento finanziario statutario.** L'art. 103 dello Statuto prevede infatti che per le modificazioni dello stesso si applichi il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, fermo restando che tali modifiche non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Per contro – a tenore dell'art. 104 dello Statuto – le norme finanziarie del Titolo VI dello Statuto e quelle relative alle derivazioni idroelettriche di cui all'art. 13 dello Statuto medesimo possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province. In tali contesti si segnalano, per il loro assoluto rilievo in termini di attuazione del Pacchetto o di modifica dell'ordinamento statutario, anche sotto il profilo finanziario, le seguenti leggi:

- legge 11 marzo 1972, n. 118, recante “Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine”, con la quale sono state recepite misure previste dal Pacchetto;
- **legge 30 novembre 1989, n. 386**, recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”;
- legge 30 dicembre 1991, n. 422, concernente “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della Misura 111 a favore della popolazione altoatesina”;
- **legge 23 dicembre 2009, n. 191**, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (art. 1, commi 237 e 238)”. A seguito **dell'Accordo di Milano del 2009**, l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 ha profondamente modificato l'ordinamento finanziario statutario, rappresentando la prima concretizzazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;
- **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”. Tale legge ha sostituito l'articolo 80 dello Statuto in materia di finanza locale e di tributi locali e ha introdotto modifiche alle disposizioni della legge n. 191 del 2009 concernenti il finanziamento di progetti e iniziative afferenti ai territori confinanti con il Trentino-Alto Adige/Südtirol. L'articolo 1, comma 515, della legge 147 del 2013 prelude inoltre alla delega e/o trasferimento di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari con riferimento alle Agenzie fiscali, alle funzioni amministrative e organizzative di supporto alla giustizia e con riferimento alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio;
- **legge 23 dicembre 2014, n. 190**, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, con la quale è stato ratificato il **cosiddetto Patto di garanzia**, sottoscritto con lo Stato il 15 ottobre 2014 a presidio del sistema finanziario statutario;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (art. 1, commi 502, 503 e 504)”;

- **legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1**, recante “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina”, con la quale in particolare è stato valorizzato in modo esplicito il ***Comun General de Fascia***;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale ha introdotto, all’articolo 1, commi da 832 a 834, l’importante modifica **dell’art. 13 dello Statuto con riferimento alle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico**;
- **legge 30 dicembre 2021, n. 234**, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale ha introdotto, all’art.1, commi 548, 549, 550 e 551, modifiche all’ordinamento finanziario statutario con riferimento all’entità del contributo di finanza pubblica di cui all’art. 79 dello Statuto ed altre disposizioni in materia di riconoscimento di devoluzioni finanziarie e di arretrati da parte dello Stato.

Lo Statuto del 1948 attribuiva alla Regione Trentino-Alto Adige competenze legislative esclusive in 17 materie e competenze legislative concorrenti in 8 materie, cui si aggiungevano altre funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali, di casse mutue, di sportelli bancari relativi ad aziende di credito a carattere regionale e di partecipazione al procedimento concernente le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Per contro alle Province di Trento e di Bolzano spettavano, in base all’originario Statuto, competenze legislative esclusive in 14 materie e competenze legislative concorrenti in 3 materie.

Il nuovo Statuto del 1971, che ha trasposto i contenuti strutturali del Pacchetto, e le successive modificazioni hanno così riconfigurato l’architettura delle competenze:

- Regione: competenze legislative esclusive in 10 materie, competenze concorrenti in 2 materie,
- Province: competenze legislative esclusive in 29 materie, competenze concorrenti in 11 materie.

Alle Province sono state inoltre riconosciute ulteriori competenze in materia di collocamento e avviamento al lavoro, di sportelli bancari di aziende di credito locale, provinciale e regionale, di finanza locale. Successivamente sono intervenuti incisivi interventi di rafforzamento delle competenze legislative e amministrative delle Province ad opera delle norme di attuazione dello Statuto, anche attraverso delega di funzioni statali, come sarà in seguito segnalato.

La nuova tassonomia delle competenze della Regione e delle Province è determinata quindi dallo Statuto speciale riformato nel 1971, dalle sue successive modifiche e dalle relative norme di attuazione, nonché – per effetto della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – dal Titolo V della Parte II della Costituzione, per le parti che in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Controverso è il riconoscimento di competenze provinciali sulla base di fonti legislative statali ordinarie (es. esclusione dal fondo sanitario nazionale ex art. 34 della legge n. 724 del 1994), caricando il relativo onere sulla finanza provinciale.

A ciò si aggiunge che, a tenore dell’art. 17 St., con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dallo Statuto. A sua volta, l’art. 105 St. ha stabilito che nelle materie attribuite alla competenza della Regione e delle Province, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali e provinciali, si applicano le leggi dello Stato. Si attira l’attenzione sul carattere derogatorio del d.lgs. n. 266 del 1992 – una delle più importanti norme di attuazione di chiusura del Pacchetto - rispetto al quadro normativo nazionale applicabile alle

altre Regioni, in quanto esso prevede che le disposizioni legislative regionali e provinciali restano applicabili fino al loro adeguamento alla legislazione statale secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 St., ferma restando la facoltà per il Governo di impugnare le disposizioni regionali e provinciali non conformate alla legislazione statale decorsi i termini prescritti per il relativo adeguamento.

Il riassetto dell'architettura tripolare della Regione e delle Province autonome, derivante dal secondo Statuto di autonomia del 1971, ha quindi portato con sé un nuovo modello di ripartizione delle relative competenze legislative e amministrative, il quale ha comportato il mantenimento e la riqualificazione delle funzioni ordinarie in capo alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per converso, l'attribuzione di un ruolo centrale di governo alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle Province infatti, in estrema sintesi, sono state riconosciute o conferite funzioni e competenze legislative e amministrative particolarmente rilevanti sotto il profilo del governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, della conoscenza e della cultura, delle infrastrutture, dell'economia e dello sviluppo socio-economico, compresi i servizi sociali e la salute.

GLI ANNI 70

In tali contesti, all'indomani del varo del nuovo Statuto sono state emanate le prime fondamentali **norme di attuazione** dello stesso, quantificate nel decennio in esame in **numero di 34**.

La prima batteria di norme di attuazione ha **carattere davvero fondativo della nuova autonomia**, tant'è che la maggior parte di esse **implementano tutt'oggi in modo strutturale l'esercizio delle competenze statutarie da parte delle Province e della Regione**, fatti salvi i ripetuti aggiornamenti e le successive modifiche intervenuti in relazione all'evoluzione del quadro normativo nazionale od europeo ovvero in ragione delle esigenze di adeguamento ai mutamenti istituzionali, sociali ed economici.

Nell'arco temporale che corre dal **1971 al 1979** la Provincia autonoma di Trento ha varato circa **380 leggi**. Si tratta di un aggregato normativo che spazia pressoché **in tutti gli ambiti e settori previsti dal nuovo Statuto e dalle prime norme di attuazione** di esso che nel frattempo venivano via via emanate. Nella prima fase della rinnovata autonomia si assiste per vero ad una **proliferazione di puntuali disposizioni legislative recanti provvidenze o finanziamenti nei più svariati settori, anche intrecciandosi con la precedente legislazione della Regione, entrata ormai a far parte dell'ordinamento normativo provinciale** in relazione alla nuova ripartizione delle competenze determinata dalla riforma statutaria del 1971.

Il profluvio di disposizioni legislative registrabile negli anni 70 riflette oggettivamente **l'assenza di un quadro generale di riferimento sotto il profilo della programmazione socio-economica su scala provinciale**, nonché un disegno organizzativo non ancora sufficientemente maturo. Solo nel decennio successivo, negli **anni 80**, prende corpo una visione strategica a carattere programmatico, che avrà il pregio di declinare in modo razionale ed organico le linee di sviluppo e di implementazione dell'autonomia, sia a livello provinciale che su scala comprensoriale o locale. Va tuttavia ribadito che, malgrado le difficoltà e le giustificabili complessità di partenza nella maieutica modellatrice della nuova autonomia, è sempre vivo **sullo sfondo il solco già tracciato dalla pianificazione urbanistica provinciale scaturita alla fine degli anni 60 dalla *vision* kessleriana: la quale si è poi dispiegata nella progettazione dell'architettura istituzionale, al centro della quale sono stati incardinati i comprensori**. Comprensori che, in

quel disegno, avrebbero dovuto coagulare l'esercizio di funzioni amministrative e di servizi di area vasta rispetto ai diversi ruoli della Provincia e degli enti locali.

GLI ANNI 80

Il decennio degli anni 80 si caratterizza per il **consolidamento** dell'assetto autonomistico con lo sviluppo delle norme di attuazione dello Statuto. Esso è accompagnato dall'importante riforma **dell'ordinamento finanziario** del Titolo VI dello Statuto ad opera della legge rinforzata n. 386 del 1989 e da una poderosa **strutturazione dell'apparato normativo e organizzativo provinciale, in particolare nell'ambito della programmazione, della pianificazione urbanistica provinciale e della tutela ambientale.**

Di rilievo per l'ordinamento statutario negli anni 80 appare la **legge 30 novembre 1989, n. 386**, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".

Nel corso del decennio degli anni 80 sono state emanate **34 norme di attuazione** dello Statuto, numero che coincide curiosamente con quello relativo alle norme emanate nel precedente decennio degli anni 70.

Con riguardo all'arco temporale in esame, si segnalano per il loro particolare rilievo il d.lgs. n. 426 del 1984 concernente **l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano**, il d.lgs. n. 526 del 1987 con il quale è stato **esteso a livello regionale e provinciale il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616**, il d.lgs. n. 305 del 1988 istitutivo delle **Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano**, il d.lgs. n. 405 del 1988 in materia di **ordinamento scolastico.**

Nel decennio che intercorre dal 1980 al 1989 sono emanate **298 leggi provinciali**, assestandosi la produzione normativa a livelli ancora molto elevati.

GLI ANNI 90

A livello statutario nel 1993 è intervenuta la legge costituzionale 23 settembre **1993, n. 2**, con la quale, in particolare, alla Regione Trentino-Alto Adige è stata attribuita la competenza legislativa esclusiva in materia di **ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.**

Dal 1990 al 1999 sono emanate ben **37 norme di attuazione** dello Statuto.

Nel 1992 sono varate le seguenti fondamentali norme di attuazione dello Statuto che hanno consentito di **chiudere la vertenza con l'Austria**, vale a dire: **il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento; il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante modifiche norme di attuazione già emanate ed il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, con il quale sono state emanate norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale.**

Con riguardo a questo decennio merita inoltre segnalare, per il loro rilievo, le seguenti norme di attuazione: il d.lgs. n. 33 del 1991 in materia di **comunicazioni e trasporti** di interesse provinciale, il d.lgs. n. 290 del 1993 relativo alle competenze degli uffici di **statistica** delle Province, il d.lgs. n. 592 del 1993 concernente la tutela delle **popolazioni ladina, mochena e cimbra**, il d.lgs. n. 320 del 1997 recante la delega alle Province in ordine alla **viabilità stradale dello Stato**, il d.lgs. n. 321 del 1997 afferente la tutela delle **minoranze linguistiche** in Provincia di Trento, il d.lgs. n. 385 del 1997 in materia di controllo della **Corte dei conti** sugli atti della Regione e delle Province, il d.lgs. n. 212 del 1999 in materia di controllo e di Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e il d.lgs. n. 463 del 1999 in materia di **demanio idrico, di**

opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia.

Nell'ultimo decennio del secolo scorso sono varate **187 leggi provinciali**: un numero decisamente in controtendenza rispetto ai due decenni precedenti che si caratterizzavano per un numero medio di circa 300 atti legislativi ciascuno. Tale dato riflette verosimilmente una sostanziale **stabilizzazione dell'ordinamento legislativo** provinciale, il quale – al netto degli aggiornamenti e degli atti obbligatori, segnatamente in campo finanziario - ha maturato un consolidamento dell'architettura normativa, come emerge anche dai dati relativi ai due successivi decenni dal 2000 al 2020.

IL PRIMO DECENNIO DEGLI ANNI 2000

Nel primo decennio degli anni 2000 presentano particolare incidenza a livello statutario le leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3.

In base alla **legge costituzionale n. 2 del 2001**, relativa alla modifica degli Statuti speciali delle Regioni ad autonomia differenziata: a) la Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della **popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra** residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni; b) il **Consiglio regionale** è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano; c) in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (cosiddetta **legge statutaria**), determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo; al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

La legge costituzionale **n. 3 del 2001** ha introdotto la nota **riforma del Titolo V** della Parte seconda della Costituzione che, in sé, avrebbe dovuto riguardare la nuova ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, Il nuovo Titolo V non reca un'espressa disciplina dell'autonomia delle Regioni speciali, eccettuato l'art. 116, ove si ribadisce che esse “dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale”. Il medesimo articolo costituzionalizza poi le due Province autonome, le quali ora vengono a costituire la Regione. La legge costituzionale 3 del 2001 contiene tuttavia, **all'art. 10, la clausola di maggior favore**, a tenore della quale *“Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”*. L'art. 117 Cost. reca altresì altri importanti dispositivi di riferimento anche per le Province autonome in materia di relazioni internazionali e interregionali, di attuazione dell'ordinamento europeo, di controllo preventivo governativo sulle leggi provinciali, nonché in materia di controllo di legittimità degli atti amministrativi.

Una delle più significative modifiche dello Statuto, non solo nel decennio in esame, è riconducibile alla legge 23 dicembre **2009, n. 191**, legge rinforzata con la quale è stato recepito il cosiddetto **Accordo di Milano del 2009**, che ha apportato una strutturale modifica al Titolo VI dello Statuto relativamente alla regolazione rapporti finanziari del Trentino- Alto Adige con lo Stato.

Dal 2000 al 2009 sono emanate **32 norme di attuazione** dello Statuto.

Tra le numerose **norme di attuazione** di questo periodo, si evidenziano i seguenti decreti legislativi: n. 319 del 2000 in materia di **aziende di credito a carattere regionale**, n. 174 del 2001 in materia di **trasporti**, n. 261 del 2001 in materia di **minoranze linguistiche**, n. 280 del 2001 in materia di **catasto terreni e urbano**, n. 346 del 2003 in materia di **istruzione**, n.168 del 2006 relativo all'assistenza sanitaria e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli **istituti penitenziari**, n. 250 del 2006 in materia di **accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati**.

Nel decennio che intercorre dal 2000 al 2009 sono emanate **158 leggi provinciali**, assestandosi la produzione normativa a livelli corrispondenti a circa il **50 per cento** rispetto all'entità dei primi decenni.

IL SECONDO DECENNIO DEGLI ANNI 2000

Il secondo decennio degli anni Duemila si presenta come la foce di un fiume in piena che, da un lato, raccoglie il contributo normativo consolidato del passato e che, dall'altro, a sua volta alimenta lo sviluppo di nuovi processi istituzionali e di soluzioni differenziate per fronteggiare le nuove emergenze.

Nelle XV e XVI Legislature devono essere affrontati nuovi cambiamenti di scenario sotto il profilo macroeconomico, ambientale e sanitario. La pungente e mai sopita **emergenza economica e finanziaria**, che si protrae sostanzialmente lungo tutto il decennio, ha richiesto un'ulteriore rinegoziazione dei **rapporti finanziari** tra le Province autonome, la Regione e lo Stato, oltre che misure supplementari per il rilancio del sistema economico. Il **disastro ambientale Vaia**, occorso nell'autunno del 2018 a fine Legislatura, ha determinato un preoccupante aggravio per il nuovo corso istituzionale, inasprito in modo imprevedibile, poco dopo la curva del 2020, dalla terribile **pandemia** mondiale Covid-19.

Sul piano istituzionale, si assiste in questa fase storica ad un rafforzamento delle relazioni interistituzionali della Provincia in ambito transfrontaliero. Nel 2011 è formalmente costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale **GECT-EUREGIO Tirolo – Alto Adige – Trentino**, con sede a Bolzano. Dopo un impegnativo percorso durato alcuni anni, promosso su iniziativa di **Arge Alp**, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in data 27 novembre 2015 “Una Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina” con il relativo Piano d'azione: si tratta della **Macroregione alpina, denominata EUSALP**. Sempre sul piano della collaborazione transfrontaliera, nel maggio 2015 è stata approvata la **nuova intesa tra il Land Tirolo e le Province autonome relativa alla Rappresentanza comune per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles** attivata fin dal 1995. Bisogna inoltre ricordare che dal 1991 si riuniscono - tendenzialmente ogni due anni - le **Assemblee legislative delle Province autonome e del Tirolo**.

In un'angolatura istituzionale interna al Trentino, si registra un ragguardevole **riflusso in ordine al modello e al ruolo dell'ente intermedio – la comunità di valle** -, rispetto al protagonismo e alla centralità dei comuni.

La maggior parte delle modificazioni o integrazioni dello Statuto speciale, intervenute nel decennio che corre dal 2010 al 2020, attiene **all'ordinamento finanziario statutario**, sia con modifiche testuali che extratestuali, tramite legge rinforzata statale, vale a dire mediante disposizioni legislative statali approvate previa intesa con le Province autonome e la Regione ai sensi dell'art. 104 dello Statuto. Nella prima sezione sono state riportate le modifiche dello Statuto speciale intervenute in questo ultimo decennio. Per completezza va evocato anche il cosiddetto **Accordo di Milano**, recepito con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quale ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2010; tale Accordo si intreccia intimamente con il successivo **Patto di garanzia**, stipulato il 15 ottobre 2014 e recepito dalla legge 23 dicembre 2014, n.190. Si tratta di due interventi cruciali nella ridefinizione dei rapporti finanziari tra le autonomie del Trentino-Alto Adige/Südtirol e lo Stato, che hanno trovato successivamente autorevole avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ne ha rimarcato sia la qualità dei relativi contenuti sia la loro esemplarità rispetto agli atti pattizi sottoscritti dalle altre Regioni a statuto speciale con lo Stato. Tali accordi finanziari hanno visto una parziale rivisitazione ad opera della recente legge di bilancio **30 dicembre 2021, n. 234**,

Complessivamente dal 2010 al 2020 sono state emanate **30 norme di attuazione** dello Statuto.

Tra le **norme di attuazione dello Statuto** di maggior rilievo del secondo decennio degli anni 2000 si evidenziano i seguenti decreti legislativi: n. 252 del 2010 concernente disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari, n. 262 del 2010 in materia di **tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra** della provincia di Trento, n. 92 del 2011 in materia di **delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento**, n. 142 del 2011 relativo alla **delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi**, n. 28 del 2013 concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di **cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità**, conferita in base all'Accordo di Milano, n. 14 del 2016 in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il **Parco nazionale dello Stelvio**, n. 43 del 2016 in materia di controllo della **Corte dei conti**, n. 46 del 2016 in materia di misure di **limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano**, n. 146 del 2016 in materia di **pianificazione urbanistica del settore commerciale**, n. 239 del 2016 in materia di **prelievo venatorio**, n. 16 del 2017 recante disposizioni in materia di **delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari**, n. 162 del 2017 in materia di **contratti pubblici**, n. 236 del 2017 concernente i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano, n. 9 del 2018 in materia di **pianificazione urbanistica** e n. 24 del 2018 sulle scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbri.

Negli oltre dieci anni che intercorrono dal 1 gennaio 2010 al 31 agosto 2020 sono state emanate **207 leggi provinciali**, con un significativo incremento rispetto al decennio precedente, ma comunque in riduzione di circa un terzo rispetto ai primi decenni considerati in questa pubblicazione.

In generale, per una sintetica ricostruzione delle norme di attuazione dello Statuto speciale nei vari ambiti materiali si rinvia alla completa e articolata rassegna presente nel sito istituzionale del Consiglio provinciale al seguente indirizzo: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=1578>.